



CITTA' DI CIVITAVECCHIA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Organo di Revisione Economico-Finanziaria

*Parere dell'Organo di Revisione ai fini della validazione
sulla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale
n. 123 del 03/12/2020 concernente: "Approvazione del
Piano Economico Finanziario TARI relativo all'anno
2020, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA n.
443/2019/R/rif e ss.mm.ii.."*

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott. Giuseppe Tersigni *Presidente*
F.to Dott. Antonio Marcelli *Componente*
F.to Dott. Sandro Sudano
Componente

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D.Lgs n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
--

Comune di CIVITAVECCHIA

Verbale n. 28 del 03/12/2020

L'anno duemilaventi, il giorno tre del mese di dicembre, il Collegio dei revisori dei Conti del Comune di Civitavecchia (RM), nelle persone dei componenti:

- Dott. Giuseppe Tersigni Presidente,
- Dott. Antonio Marcelli Componente,
- Dott. Sandro Sudano Componente,

nominati con delibera dell'organo consiliare n. 145 del 27.11.2019,

esprime il proprio parere in ordine alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 03/12/2020 concernente: "Approvazione del Piano Economico Finanziario TARI relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e ss.mm.ii.", e in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera ARERA n. 443/2019.

Il Collegio,

Premesso che:

- l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;
- le nuove regole definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel 2020-2021, i criteri per i costi riconosciuti nel biennio in corso 2018-2019 e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale;
- le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

Considerato che:

- i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa;
- il nuovo metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi: spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti;

Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani.

Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 6 della citata deliberazione 443/2019, definisce inoltre che:

6.3 Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6.5 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva.

6.6 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente. Tenuto conto che

La verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente (ETC), o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore; nel caso di specie l'Organo di Revisione Economico-Finanziaria

Considerato che l'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:

- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico – finanziario del gestore.

Fatte le dovute premesse si procede alla verifica della documentazione e del rispetto dei vari parametri previsti dal nuovo sistema.

Verificato che il Comune ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) proposta DCC n. 123/2020 concernente: "Approvazione del Piano Economico Finanziario TARI relativo all'anno 2020, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e ss.mm.ii.."
- 2) PEF grezzo, unitamente alla Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore (CSP srl) - (Appendice 3 Delibera AREA 443/2019);
- 3) Dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETC (Comune di Civitavecchia) - (Appendice 3 Delibera AREA 443/2019);
- 4) Relazione di accompagnamento finale (Appendice 2 Delibera AREA 443/2019);
- 5) PEF definitivo (Appendice 1 Delibera AREA 443/2019);

Ai fini della validazione, il collegio ha eseguito la verifica della documentazione inviata dal Gestore (CSP srl) e dall'ETC (Ente comunale), riscontrando quanto segue:

- a) gli atti risultano essere nei termini e completi in ogni loro componente;
- b) il Gestore ha indicato nel PEF grezzo i costi dei servizi svolti ad esso affidati come risulta dal contratto di appalto;
- c) non sono stati riportati i ricavi derivanti dalla vendita di materiali ed energia;
- d) sono stati riportati ricavi da Conai per un valore di € 31.909,97;
- e) non sono stati valorizzati i COI ne parte variabile, ne fissa;
- f) non sono stati applicati conguagli in parte variabile;
- g) non sono stati applicati conguagli in parte fissa;
- h) i costi del Gestore sono stati ripartiti come sottoscritto nella Relazione accompagnatoria;
- i) il costo totale indicato dal Gestore rispetta l'equilibrio economico finanziario dello stesso, così come previsto dalla Delibera ARERA n. 443/2019;

Considerato altresì che:

- j) i costi del Comune indicati nel PEF sono interamente supportati dalle evidenze contabili del bilancio e derivanti dai relativi impegni di spesa;
- k) che i costi imputati dal Comune, ove vi sono evidenze certe e definite in merito ai servizi svolti ed inerenti la gestione dei rifiuti e della TARI, sono stati quantificati al 100%, mentre per altri sono stati applicati vari criteri di ripartizione;
- l) non sono stati applicati conguagli in parte variabile;
- m) non stati applicati conguagli in parte fissa;
- n) è stata quantificata l'IVA sia per la parte fissa e variabile.

Vista la suddetta documentazione, si procede alle seguenti verifiche:

1. VERIFICA DEL LIMITE ALLA CRESCITA

- a) Il Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2019 è quantificato in € 14.790.776,48
- b) Che il Comune non ha applicato i costi operativi incentivanti
- c) Che il Comune, inteso come ETC ha stabilito come fattore di limite alla crescita il parametro Xa pari a 0,1, e valorizzato al massimo i valori QL e PG, pertanto nel rispetto della seguente formula: $\rho a = r pia - Xa + QLa + PG$ (prevista dall'articolo 4 del M.T.R.) il limite non può essere superiore al 1,6% rispetto all'anno precedente.
La formula di calcolo prevista risulta essere come segue: $(\sum Ta / \sum Ta-1) \leq (1 + \rho a)$

Considerato che il valore massimo del limite alla crescita risulta essere di € 15.027.428,90 mentre il valore indicato nel PEF è pari ad € 14.478.502,25 il parametro risulta essere rispettato.

2. VERIFICA DEL RISPETTO DEL LIMITE DELLA PARTE VARIABILE

- a) Il valore della parte variabile contenuto nel Piano Economico Finanziario approvato per l'anno 2019 è quantificato in € 7.686.856,40
- b) Il valore della parte variabile contenuto nel Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020 è pari a € 5.179.111,80
- c) Che secondo quanto previsto dall'articolo 3 del M.T.R. il valore contenuto nel nuovo PEF deve essere compreso nei valori previsti come dalla seguente formula $0,8 \leq \sum TVa \sum TVa-1 \leq 1,2$
- d) Che da quanto risulta dalla verifica il parametro risulta non essere rispettato; di seguito i nuovi valori così classificati secondo l'art. 3 del MTR:

riclassifica TV _a	€ 6.353.048,18
riclassifica TF _a	€ 8.125.454,07
TOTALE	€ 14.478.502,25

3. VERIFICA DEI FATTORI DI SHARING

- a) Considerato che il sistema MTR prevede un fattore di sharing, il quale consiste in un parametro compreso tra lo 0,3 ed uno 0,6 da applicarsi alla vendita dei materiali ed energia;
- b) Considerato che la scelta del valore di tale parametro, all'interno del range suddetto, spetta al Comune;
- c) Visto che il valore scelto dal Comune è pari allo 0,3, il parametro risulta rispettato;
- d) Considerato che il sistema MTR prevede un ulteriore fattore di sharing da applicarsi al contributo Conai e relativo alla vendita di imballaggi;
- e) Considerato che tale valore deve essere sommato allo sharing della vendita di materiali ed energia, fino ad un massimo dello 0,4;
- f) Visto che il valore applicato dal Comune è pari allo 0,33, i parametri risultano essere rispettati.

4. VERIFICA COEFFICIENTI DI GRADUALITA'

- a) Verificato che il costo standard previsto è pari ad €/KG 0,2721;
- b) Verificato che i costi CUEFF sono superiori al benchmark di riferimento;
- c) Verificato che la somma dei conguagli $RC_{TV} + RC_{TF}$ risulta essere maggiore di ZERO
- d) Che i conguagli possono essere ripartiti in un massimo di sei rate annuali;
- e) Verificato che il sistema MTR prevede che a seconda del rispetto del benchmark e della positività o negatività dei conguagli si applicano dei coefficienti di gradualità, come previsto dalla seguente tabella:

		COSTI SUPERIORI AL <i>BENCHMARK</i> DI RIFERIMENTO		COSTI INFERIORI O UGUALI AL <i>BENCHMARK</i> DI RIFERIMENTO	
		$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} > 0$	$RC_{TV,a} + RC_{TF,a} \leq 0$
INDICATORI DI QUALITÀ PRESTAZIONI	VALUTAZIONE RISPETTO OBIETTIVI % RD	$-0,45 < \gamma_1 < -0,3$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,25 < \gamma_1 < -0,06$	$-0,45 < \gamma_1 < -0,25$
	VALUTAZIONE PERFORMANCE RIUTILIZZO/RICICLO	$-0,3 < \gamma_2 < -0,15$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,2 < \gamma_2 < -0,03$	$-0,3 < \gamma_2 < -0,2$
	VALUTAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,05 < \gamma_3 < -0,01$	$-0,15 < \gamma_3 < -0,05$

- f) Che il Comune, in rapporto agli obiettivi di raccolta differenziata, alle performance di riutilizzo/riciclo e grado di soddisfazione degli utenti ha applicato i seguenti fattori γ_1 , γ_2 e γ_3 ;

Indicatore		Valorizzazione
Obiettivi % raccolta differenziata	γ_1	-0,30
Performance riutilizzo/riciclo	γ_2	-0,15
Soddisfazione utenti	γ_3	-0,05
Totale	γ	-0,50

- g) Che i parametri sono stati correttamente applicati;
h) Che il Comune ha scelto la ripartizione in n. 1 rate, quindi all'interno del range previsto dal sistema M.T.R.;

Verificato infine che non sono stati inseriti costi inerenti l'emergenza COVID, così come facoltativamente previsto dalla Delibera ARERA n. 238/2020

TUTTO CIO' PREMESSO

in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dal Gestore e, considerati i costi sostenuti dal Comune riguardo alle varie attività da esso gestite e riscontrabili nel bilancio dell'Ente medesimo,

PRESO ATTO

della Relazione di Veridicità rilasciata dal Gestore a firma del legale rappresentante

ACQUISITI

elementi probatori e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

ESPRIME NULLA OSTA ALLA VALIDAZIONE

per quanto possa occorrere e in base alle disposizioni delle normative vigenti, dell'allegato Piano Economico e Finanziario predisposto dal Comune di CIVITAVECCHIA attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

IN CONCLUSIONE

L'Organo di revisione, esaminata la proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 123 del 03/12/2020, contenente il PEF e la documentazione ad esso attinente così come disposto dalla Delibera ARERA 443/2019, e operando ai sensi dell'Art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL,

ESPRIME

giudizio favorevole alla proposta di deliberazione in argomento.

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Dott. Giuseppe Tersigni	<i>Presidente</i>
F.to Dott. Antonio Marcelli	<i>Componente</i>
F.to Dott. Sandro Sudano	<i>Componente</i>

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del DPR n.445/2000 e del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
--